

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano, il Tribunale di Bergamo, Terza Sezione Civile, in persona del giudice dottoressa Francesca Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero xxx del ruolo generale degli affari civili per le cause ordinarie dell'anno 2021, vertente tra

SOCIETA'(Codice Fiscale omissis), rappresentata e difesa dall'Avvocato omissis del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attrice,
contro

BANCA 1(Codice Fiscale omissis), rappresentata e difesa dall'Avvocato Bartolomeo Rampinelli Rota del foro di Brescia del foro di Brescia in forza di mandato in atti, convenuta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di causa introdotta dall'attrice nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, dopo trattazione come in atti è stata posta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del giorno 11 ottobre 2023.

Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.

Assume l'attrice di aver stipulato in data 28 settembre 2000 con **BANCA 2**(l'odierna convenuta) un contratto di conto corrente bancario contraddistinto dal numero xxxx.

Afferma poi che, in continuità col sunnominato negozio, veniva aperto inter partes un altro contratto di conto corrente bancario, contraddistinto dal numero xxxx, tuttora aperto alla data della notificazione del presente procedimento.

Assume l'attrice che, nella gestione di tali rapporti, la banca ha proceduto a indebiti addebiti a suo carico a titolo di interessi e commissioni.

Agisce dunque per la rideterminazione del saldo (rectius dei rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti), con annotazione a credito a suo favore di 182.089,23 euro.

Insta per la vittoria in punto spese.

Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori accertamenti peritali.

La convenuta insta per il rigetto delle domande attoree.

Con vittoria di spese.

Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.

Non dovrà in primo luogo procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.

Ora, dalla documentazione prodotta agli atti emerge in primo luogo che in data 28 settembre 2000 non venne aperto il conto corrente numero xxx, così come invece affermato da parte attrice; invero non vi è certezza documentale in ordine alla data di apertura di tale conto (la convenuta afferma l'avvenuta apertura in data 19 febbraio 1990); risulta invece documentalmente l'avvenuta chiusura del medesimo avvenuta il 22 luglio 2005 (si esamini l'ultimo estratto conto prodotto da parte attrice unitamente all'atto di citazione, ove, alla data del 22 luglio sopra indicata, si legge testualmente "AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE CONTO").

Uguale incertezza sussiste in ordine all'andamento del conto, essendo stati depositati solo pochi estratti del medesimo, il più risalente nel tempo dei quali permette la ricostruzione solo dal 31 dicembre 1999. Ancora, per tabulas, emerge che il 28 settembre 2000 venne invece aperto il conto corrente numero xxxx (si esamini il documento 2 di produzione attorea), che risulta totalmente estraneo e distinto dal conto corrente numero xxx.

E' ben chiaro, sempre dalla documentazione agli atti, che i due rapporti coesistero sino al 2005, allorché, giova ripeterlo, nel mese di luglio viene estinto il conto corrente numero xxx.

Risulta poi documentalmente che il conto corrente numero xxx, in essere al momento dell'estinzione dell'estraneo conto corrente numero xxx, già in precedenza, in data 15 marzo 2005, allorché aveva assunto una diversa numerazione (xxx), fu oggetto di rinegoziazione (si esamini il documento 3 di produzione attorea).

Dal documento 4 di produzione attorea emerge che una successiva rinegoziazione avvenne il 28 settembre 2005 (con trasformazione in CONTO omissis PLUS).

Dal documento 5 di produzione attorea emerge poi che una nuova rinegoziazione intervenne inter partes in data 28 luglio 2009 (con trasformazione in CONTO omissis ILLIMITATO).

E' pacifico che tale conto è tuttora aperto.

Già sin d'ora devesi evidenziare che non risulta possibile valutare l'andamento del conto corrente nella sua interezza e per tutto l'arco temporale decorrente dall'apertura alla data della notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento.

Infatti, come emerge anche dalla disamina della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dottor omissis (oltre che dalla documentazione depositata dalle parti), il primo estratto conto prodotto in atti permette di risalire alla gestione del conto solo dalla data del 31 dicembre 2004.

Per cui, vi è totale oscurità in ordine alla gestione del conto dall'apertura (avvenuta, giova ripeterlo, in data 28 settembre 2000) sino al 30 dicembre 2004.

Manca poi la documentazione atta a ricostruire l'andamento del conto dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Manca ancora la documentazione atta a ricostruire il conto dal primo settembre 2020 alla data della notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento.

In sostanza, in relazione a entrambi i conti correnti oggetto del contendere è assente la documentazione completa atta a ricostruire il tenore esatto dell'andamento dei rapporti.

Inoltre, non trattasi, giova ripeterlo, di un unico conto corrente in continuità, ma di due conti separati.

Con riferimento poi al conto corrente numero xxxx manca persino il contratto di conto corrente originariamente stipulato.

Quanto sopra esposto risulta altresì confermato dal consulente tecnico d'ufficio, al quale è stato affidato l'incarico di far luce anche in ordine alle problematiche de quibus.

Ora, devesi evidenziare che, ai sensi del dettato normativo dell'articolo 2697 del codice civile, l'attore (in questo caso la correntista attrice) ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa; la convenuta ha invece l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'aliena pretesa.

Giova ribadire, ancora, che in relazione a entrambi i rapporti non sussiste agli atti la documentazione atta a ricostruire l'intero tenore delle modalità di gestione dei medesimi da parte della convenuta.

Cosicché, ad avviso di questo giudice non potrà che applicarsi la pronuncia resa in punto dalla Suprema Corte.

Trattasi della pronuncia numero xxx del 2020 (Giudice Relatore Dottoressa Giulia Iofrida) che ha ribadito quanto già espresso in precedenti arresti, stabilendo che, in linea di principio, nei rapporti bancari in conto corrente, la rideterminazione del saldo del conto (o dei corretti rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti) deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura da parte della parte onerata ai sensi del dettato normativo dell'articolo 2697 del codice civile.

Ciò al fine di ricostruire correttamente il rapporto, presupposto indispensabile onde effettuare qualunque conteggio matematico esatto.

In tale pronuncia la Corte ha poi statuito che, nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto e conseguentemente non sia possibile procedere a una ricostruzione integrale del rapporto, tale situazione non causa automaticamente la reiezione della domanda del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione

anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista o dalla banca.

La pronuncia è di basilare importanza in quanto ribadisce l'accollo dell'onere probatorio in capo al correntista, prevedendo comunque la necessità di operare la ricostruzione corretta (magari utilizzando, appunto, altre prove).

In sostanza, l'assenza degli estratti conto, di per sé sola, non può apoditticamente costituire argomento esclusivo di reiezione della domanda.

Occorre verificare, da parte del giudicante, se, malgrado tale lacuna, sia comunque possibile operare la ricostruzione con gli strumenti probatori previsti dal Titolo Secondo del Libro Sesto del codice civile (documenti, testimoni, confessione, presunzioni e giuramento).

Nel caso di specie non pare al giudicante che parte attrice abbia assolto l'onere su di lei incombente.

In primo luogo devesi rimarcare che non è stato d'ausilio, ai fini della ricostruzione, il contegno della convenuta, dato che la medesima nulla ha ammesso né tanto meno riconosciuto, ciò impedendo di poter ricostruire l'andamento dei conti a seguito di confessione.

Le criticità derivanti dall'assenza della documentazione sopra indicata non sono state risolte e non sono risolvibili nemmeno in sede di consulenza tecnica d'ufficio, posto che le risultanze della consulenza medesima sono (e, tenuto conto della documentazione in atti, non potrebbero che essere) frutto di una ricostruzione inesatta e incompleta dei conti: anzi, in particolare, giova evidenziare che in ordine al conto corrente numero xxxx il consulente non ha svolto alcun accertamento.

Devesi però evidenziare che, nel deserto probatorio sopra evidenziato (con mancanza di documentazione relative a periodi molto consistenti), nessuna ricostruzione esatta risulta possibile.

Infatti, in relazione al conto numero xxxx, risulta un saldo, alla data del 31 dicembre 1999, pari a 202.624.418 lire, della cui esattezza non può che ragionevolmente dubitarsi in assenza di tutta la documentazione anteriore.

Uguale considerazione non può che operarsi con riferimento all'altro conto corrente e all'esattezza, al 31 dicembre del 2004, del saldo di 3.352,94 euro.

Di talché, data l'insicurezza intrinseca dei dati di partenza, non può che affermarsi la totale incertezza di tutte le risultanze successive.

E' di chiara evidenza legata a basilari principi matematici che, onde pervenire a un esatta individuazione del saldo finale di un conto corrente, devesi conoscere con certezza, in primo luogo, la base iniziale di partenza, indispensabile per ogni successivo conteggio.

Nel caso di specie, giova ripeterlo, nessuna certezza vi è che alle date dei primi saldi disponibili gli effettivi dati numerici relativi ai rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti fossero davvero quelli desumibili dall'analisi della documentazione prodotta da parte attrice.

Risulta poi di tutta evidenza che, in caso di sussistenza di un dato diverso, maggiore o minore, l'andamento del conto sarebbe completamente diverso.

Si noti che una posta attiva o passiva, nell'ambito dell'andamento di un conto corrente bancario, può incidere in maniera differente rispetto al suo intrinseco valore numerico sul montante giornaliero che man mano si forma sino all'estinzione.

Pertanto, il dubbio invincibile legato al deserto probatorio riconducibile ai primi anni di andamento dei rapporti, unitamente agli altri "vacua" (come sopra indicati), non può che comportare inesorabilmente, malgrado le pregevoli argomentazioni avanzate dal patrono dell'attrice, la reiezione delle domande proposte dalla stessa. Non resta così che delibare in ordine alle spese, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dottor omissis, che, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza.

Per questi motivi

Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande attoree.

Condanna parte attrice alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.

Pone a carico definitivo di parte attrice le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento.

Bergamo, 21 febbraio 2024

Il giudice
Dottoressa Francesca Bresciani